

Le imprese cooperative e la sfida dell'agricoltura sociale

**Oscar Kiesswetter – Cooperativa per la ricerca sull'innovazione sociale
SOPHIA, Bolzano**

Abstract

Il ruolo delle cooperative nell'agricoltura sociale non si basa soltanto sulla loro consolidata presenza nel settore agricolo, ma è innanzitutto la conseguenza diretta della loro *funzione sociale*. Infatti, fin dalle sue origini la cooperazione italiana ha sviluppato, oltre all'impegno per migliorare la condizione dei soci, anche una funzione sociale, esplicitamente riconosciuta nell'articolo 45 della Costituzione. Fra i molti modelli d'impresa mutualistica, due in particolare svolgono un'attività che non si limita a conseguire vantaggi per i propri soci ma si orienta principalmente alle esigenze del contesto sociale e territoriale. Si tratta delle cooperative sociali e delle cooperative di comunità. La particolare organizzazione d'impresa, con cui rispondono ai bisogni di una società in costante evoluzione, le rende più idonee di altre a impegnarsi anche nell'agricoltura sociale. La sfida per esercitare questo diritto-dovere consiste nell'affiancare al consolidato impegno per soggetti svantaggiati o per tutta la comunità anche un'opportuna innovazione del sistema di rete cooperativa.

Die Rolle der Genossenschaften im Bereich der sozialen Landwirtschaft ist nicht so sehr die Folge ihrer konsolidierten Präsenz im landwirtschaftlichen Bereich, sondern eine aktuelle Weiterentwicklung der *sozialen Aufgabe*. Denn die italienische Genossenschaftsbewegung hat von Beginn an nicht nur ihre Mitglieder gefördert, sondern auch eine soziale Aufgabe übernommen, die im Artikel 45 der Verfassung ausdrücklich anerkannt wird. Unter den vielfältigen genossenschaftlichen Unternehmensformen sind für eine soziallandwirtschaftliche Tätigkeit vor allem jene Modelle geeignet, die ihren Förderauftrag auch auf die Bedürfnisse in ihrem sozialen und territorialen Umfeld und nicht nur auf die eigene Mitgliederbasis ausrichten. Das sind einerseits

die Sozialgenossenschaften und andererseits die Bürgergenossenschaften mit ihrem besonderen, erweiterten Förderauftrag. Die betriebliche Organisation, mit der sich diese beiden Genossenschaftsformen in den Dienst der Bedürfnisse einer sich stets verändernden Gesellschaft stellen, ist die beste Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz in der sozialen Landwirtschaft. Die damit einhergehende Herausforderung besteht darin, neben dem bewährten Einsatz für benachteiligte Personen oder für ein strukturschwaches Gebiet auch eine entsprechende Innovation im genossenschaftlichen Netzwerk zu verwirklichen.

1. La funzione sociale della cooperazione italiana

1.1 Cenni storici

Le prime cooperative sono sorte in Italia di pari passo con quanto avvenuto in altri paesi europei, a metà del XIX secolo, quindi in un periodo storico antecedente all'Unità d'Italia. Nel territorio piemontese del Regno di Sardegna, a seguito delle timide liberalizzazioni concesse dal cosiddetto Statuto Albertino¹, avevano iniziato a operare numerose società operaie di mutuo soccorso (SOMS).

Queste associazioni non lucrative erano sorte *bottom up*, su iniziativa diretta dei lavoratori e in assenza di prestazioni sociali pubbliche, per fare fronte ai bisogni connessi con nuovi sviluppi manifatturieri e commerciali, ma anche per chiudere il vuoto creatosi con lo scioglimento delle corporazioni ottocentesche (cfr. Allio, 1983, p. 9).

Le SOMS erano gestite in modo democratico e operavano come mutue professionali, rivolte agli appartenenti a una determinata categoria di lavoratori.² Dalla loro esperienza derivarono le prime cooperative, contraddistinte anch'esse da un concreto e diretto impegno sociale, a dimostrazione che il

1 Lo Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia fu promulgato dal Re Carlo Alberto il 4 marzo 1848. Ai fini del presente lavoro rileva l'articolo 32 che riconosce "...il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica...".

2 Con i contributi degli iscritti le SOMS somministravano forme di previdenza volontaria in caso di disoccupazione, malattia e inabilità al lavoro del socio, ma anche sostegni finanziari alle vedove e borse di studio agli orfani. Nel corso degli anni, prima dell'avvento dei sindacati, le SOMS arrivarono a erogare anche sussidi agli operai in sciopero (cfr. Camparini, A. & Yedid Levi, R., 1981, p. 479-517.)

mutualismo poteva rappresentare “l’espressione più matura di tutela fra lavoratori” (cfr. Borzaga & Ianes, 2006, p. 7).³

Tutte le iniziative mutualistiche denotavano, come elemento comune, l’impegno indistinto sia per le esigenze economiche dei soci, sia per i problemi della vita sociale delle loro famiglie e della classe operaia in generale.

Dopo l’Unità d’Italia⁴ le imprese cooperative si estesero a tutto il territorio del Regno, impegnandosi per superare il grave divario socioeconomico fra il Settentrione e il Mezzogiorno.⁵

Tutte le cooperative nell’Europa di allora erano impegnate per dare risposte a situazioni di disagio dei loro soci nell’ambito del lavoro, ma solo quelle italiane svilupparono *ab origine* anche una funzione sociale per rispondere ai bisogni di ambienti e soggetti terzi, estranei alla base dei propri soci.⁶

Realizzando un nuovo modo di produrre, la cooperazione ha permesso di superare l’antagonismo fra capitale e lavoro, concorrendo a risolvere la questione sociale (Magliulo, 2010, p. 22).

Davanti a questo scenario storico, l’impegno sociale della cooperazione si affiancò validamente agli interventi socio-assistenziali e previdenziali forniti da iniziative caritatevoli ed ecclesiastiche e, molto più tardi, da un modello statale di sicurezza sociale (cfr. Borzaga & Ianes, 2006, p. 17).

3 Nel 1854 l’Associazione generale degli operai di Torino, a fronte della grave crisi alimentare in atto, istituì un magazzino di previdenza, dando vita alla prima cooperativa di consumo. Anche la prima cooperativa di lavoro nacque su territorio piemontese, su iniziativa di 84 operai vetrai di Altare che nel 1856 costituirono la Società Artistic Vetraria Anonima Cooperativa, per garantire ai soci condizioni di lavoro più dignitose. Riunendo capitale e lavoro nelle stesse mani, i vetrai istituirono anche forme di previdenza, ma innanzitutto contribuirono a salvare il patrimonio secolare della lavorazione del vetro, dimostrando che una cooperativa può coniugare l’impegno imprenditoriale a favore dei soci con un intento di rilevanza sociale e culturale.

4 L’Unità d’Italia fu proclamata con la legge 17 marzo 1861, n. 4761 del Regno di Sardegna, che attribuì al Re Vittorio Emanuele II il titolo di Re d’Italia, dando continuità al sistema costituzionale introdotto nel 1848.

5 L’impegno sociale lo portò a promuovere l’istruzione e l’educazione in una fase di continua espansione della tecnologia e di crescita dell’emancipazione dei lavoratori, nel convincimento che la scienza e l’istruzione, con le loro applicazioni pratiche e le prospettive morali e sociali, avrebbero risolto i problemi dell’uomo, avviando una condizione di benessere, di pacifica convivenza e di reciproca solidarietà (cfr. Maggi & Taborri, 2017, p. 3).

6 All’estero l’impegno cooperativo nel sociale si è sviluppato solo dopo il recepimento della normativa sulla società cooperativa europea, di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003. In Germania l’estensione dello scopo imprenditoriale ad attività nel campo culturale e/o sociale è avvenuta nel 2006, dando origine a numerosi modelli innovativi di impegno sociale in forma cooperativa (cfr. Elsen, 2017, p. 143).

1.2 Il riconoscimento della funzione sociale nella Costituzione

Superata la fase pionieristica, le cooperative si estesero a tutti i settori della vita economica, maturando ben presto l'esigenza di dotarsi di una struttura nazionale di coordinamento, la cui funzione unitaria fu peraltro di breve durata, a causa di crescenti differenziazioni politiche e ideologiche sorte all'interno del movimento, in particolare fra il mondo cattolico e quello socialista.⁷

In seguito, il movimento cooperativo dovette subire il soffocamento durante il ventennio fascista e le distruzioni provocate dalla guerra. Nel 1942 ottenne una regolamentazione del tutto marginale nel Codice Civile, priva di una chiara definizione dello scopo mutualistico e di un riferimento univoco alla solidarietà economica, basata in prevalenza su rinvii alle norme delle società per azioni (cfr. Fici, 2012, p. 3).

Ma nell'immediato Dopoguerra la cooperazione, divenuta protagonista della ricostruzione in Italia, fu fatta oggetto dei lavori dell'Assemblea costituente, dove si sviluppò un acceso dibattito ideologico intorno alla proposta, di fonte comunista, di prevedere nella Costituzione la proprietà cooperativa come terza forma del diritto di proprietà, accanto a quella privata e quella collettiva. Le difficoltà nella definizione di questo termine, portarono alla controproposta democristiana di disciplinare il lavoro associato in forma cooperativa, creando accanto all'impresa privata e a quella pubblica, un *tertium genus*, cui riconoscere una particolare funzione sociale, da assoggettare a vigilanza per garantire il rispetto della mutualità.⁸

Al termine, la funzione sociale della cooperazione, basata sulla mutualità e sull'assenza di speculazione privata,⁹ pur in mancanza di una definizione uni-

7 Una prima federazione, costituita nel 1886, fu trasformata nel 1893 nella Lega nazionale delle cooperative, che operò inizialmente come centrale unitaria priva di connotazione politica. Nel 1921, dopo la scissione delle imprese vicine al movimento cattolico e la nascita della Confederazione delle cooperative italiane, la Lega assunse progressivamente una connotazione socialista.

8 Nel corso dei lavori, la vigilanza, posta come condizione per accedere alle agevolazioni e alle misure di sostegno, fu derubricata a "opportuni controlli", per evitare il rischio di statalismo.

9 Il divieto della speculazione privata non intende impedire alle imprese cooperative di conseguire profitti aziendali e utili di bilancio, ma va riferito al "privato", cioè al singolo socio che non può mirare a ottenere, con la sua partecipazione, un arricchimento personale con la distribuzione di utili, limitata da precise disposizioni statutarie (cfr. CNDCEC, 2016, p. 9).

voca della mutualità (cfr. Cattabrigini, 2010, p. 60), ottenne il riconoscimento costituzionale nella seguente formulazione:

Articolo 45: La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.¹⁰

La funzione sociale della cooperazione – funzione che la Costituzione attribuisce peraltro anche alla proprietà¹¹ – equivale all'idoneità del movimento di soddisfare le esigenze della società, non con un *animus* sociale, bensì esercitando un'impresa organizzata in forma democratica. A fronte di questa capacità, la Repubblica concede misure di promozione, pur circoscrivendone i beneficiari alle imprese basate sulla mutualità (*rectius*: mutualità prevalente) e sulla rinuncia alla speculazione privata (cfr. Bucelli, 2010, p. 81). E proprio questa funzione sociale, cui l'Italia attribuisce un raro¹² riconoscimento nella Costituzione, è rilevante per il ruolo dell'impresa cooperativa nell'agricoltura sociale, in cui interviene non tanto perché particolarmente predisposta all'attività agricola, bensì proprio in forza della capacità di assecondare le mutevoli esigenze della società civile.

2. La funzione sociale della cooperazione al servizio dell'agricoltura sociale

Il riconoscimento nella Costituzione della loro funzione sociale riguarda tutte le cooperative basate su mutualità e assenza di finalità speculative. Sono in

10 Va ricordato che l'articolo 45 della Costituzione, posizionato nel titolo dei Rapporti economici, contiene un secondo comma che recita "La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".

11 L'art. 42 stabilisce che "...la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".

12 Il riconoscimento nella Costituzione della funzione sociale della cooperazione rappresenta una singolarità a livello internazionale. Talune costituzioni estere citano la cooperazione, p. es. quella dello Stato libero di Baviera in Germania nell'articolo 153, che però si limita a elencarla come una forma giuridica all'interno delle piccole e medie imprese che lo Stato deve sostenere con la sua politica economica (cfr. Kiesswetter, 2018, p. 45).

particolare due le categorie che hanno sviluppato un approccio imprenditoriale alla funzione sociale “attraverso modalità di gestione e di *governance* che prevedono il coinvolgimento attivo di una pluralità di portatori di interessi, allargando così la ragione economica alla dimensione sociale e ricongiungendo l’efficienza con l’efficacia” (cfr. Venturi & Zandonai, 2012, p. 55).

Si tratta delle cooperative sociali e delle cooperative di comunità: in queste due categorie la funzione sociale è assurta a oggetto imprenditoriale, rendendole più idonee di altre a svolgere una parte attiva anche nell’agricoltura sociale.

2.1 Le cooperative sociali

Le cooperative sociali sono indissolubilmente legate alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che ha istituzionalizzato il connubio fra mutualità e socialità (cfr. Bagnoli, 2010, p. 84), creando un approccio mutualistico che non si limita ai soci interni, ma assume la forma di solidarietà, estendendo la funzione sociale anche a persone esterne e svantaggiate.

Nella loro attività d’impresa, le cooperative sociali aggiungono allo scopo mutualistico tradizionale, rivolto alla comine dei soci, un innovativo approccio a un più ampio “interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”.¹³

Esula dalla finalità del presente lavoro l’analisi, anche solo sintetica, del sofferto iter della legge sulle cooperative sociali, durato oltre dieci anni. Infatti, dalla prima proposta presentata alla Camera il 16 settembre 1981¹⁴ fino alla definitiva approvazione nel 1991 passarono tre legislature con numerose proposte

13 La dizione è tratta dall’articolo 1, primo comma della legge 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali”.

14 La proposta di legge n. 2828 “Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale” fu presentata dal primo firmatario Franco Salvi e da altri parlamentari democristiani. Degna di nota appare, nella relazione accompagnatoria, la disquisizione sull’opportunità di affidare alle imprese cooperative – e non alle associazioni e alle fondazioni – un ruolo attivo nella soddisfazione dei bisogni collettivi, essendo “entrata progressivamente in crisi l’idea che lo Stato possa giungere a soddisfare i bisogni diffusi della comunità”. A fronte di questa evoluzione, le cooperative di solidarietà sociale, consapevoli della loro *funzione sociale*, si stavano già “sviluppano a ritmo accelerato...verso dimensioni che ne impongono l’uscita dall’attuale limbo normativo”.

di legge, presentate da opposti schieramenti politici e basate su motivazioni e finalità diverse.¹⁵

Solo nel 1987 i firmatari di una nuova proposta presero atto¹⁶ che le cooperative sociali, con le loro attività stavano realizzando concretamente la funzione sociale prevista dall'articolo 45 della Costituzione, mettendosi al servizio dei più indigenti e quindi antepoendo il soddisfacimento di interessi generali della comunità a quelli dei soci (cfr. CGM, 1997, p. 172). Solo nel 1991¹⁷ si riuscì a stabilizzare tale impegno, regolamentare le finalità e la portata degli interventi e fornire un reddito continuativo agli operatori (cfr. Borzaga & Fazzi, 2011, p. 69), concretizzando l'interesse dell'ordinamento verso una nuova formazione imprenditoriale, sorta dal basso su iniziativa privata, idonea a perseguire interessi generali sul piano del c.d. privato-sociale (cfr. Fiorenzano, 2008, p. 55). La lentezza con cui il legislatore prese atto *ex post* degli sviluppi già in corso conferma la capacità del movimento cooperativo di reagire tempestivamente all'insorgere di nuovi bisogni, generando modelli innovativi d'impresa mutualistica ben prima della definizione di un opportuno quadro normativo e in anticipo perfino sulle associazioni centrali del movimento.

Anche nel settore dell'agricoltura sociale le cooperative si erano attivate prima dell'emanazione della legge 141/2015, innanzitutto quelle che gestivano i

15 Va ammesso però che nei primi anni di dibattito parlamentare anche una parte del movimento cooperativo non condivideva ancora la necessità di una nuova tipologia d'impresa, potendo bastare – per assecondare l'interesse generale della comunità – la tradizionale forma giuridica di cooperativa di lavoro (cfr. Mori, 2010, p. 153).

16 La relazione accompagnatoria della proposta di legge n. 173 presentata al Senato il 9 luglio 1987 arrivò ad ammettere “la consapevolezza che, in una società complessa qual è la nostra, la realizzazione del dettato costituzionale di uguaglianza e giustizia non può avvenire, se non attraverso una complessa articolazione di interventi, che debbono vedere coinvolti tutti i soggetti in grado di dare un contributo reale alla diffusione del benessere collettivo. Soprattutto è andata maturando la convinzione che riconoscere e valorizzare questo concerto di iniziative, che vede la partecipazione di vari soggetti sociali e istituzionali, non determina uno svilimento o un depotenziamento del ruolo dello Stato, ma anzi ne favorisce una più compiuta ed efficace affermazione”.

17 Per la precisione, il ritardo del legislatore andrebbe misurato dalla costituzione della prima impresa con caratteristiche di cooperativa sociale e raggiungerebbe i vent'anni. Infatti, la prima cooperativa sociale fu costituita il 3 maggio 1972, nell'ospedale psichiatrico di Trieste con la denominazione “Cooperativa Lavoratori Uniti”, in seguito trasformata in “CLU Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia” in memoria del fondatore. L'atto costitutivo prevedeva l'intento di “garantire a tutti i soci che svolgono mansioni lavorative...il riconoscimento dei propri diritti di prestatori d'opera e di contribuire a creare le condizioni per un effettivo inserimento nella società e per una loro riabilitazione psicosociale”. La CLU anticipò le cooperative sociali poi definite “di tipo B”.

beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito della lotta antimafia¹⁸, e quelle di produzione e lavoro, formate da ex dipendenti delle imprese confiscate.¹⁹

Nell'ambito delle iniziative di agricoltura sociale²⁰ le cooperative sociali sono esplicitamente parificate agli imprenditori agricoli e possono quindi esercitare tutte le attività elencate dal legislatore,²¹ ma è assai probabile che prevalgano le collaudate attività di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate,²² le prestazioni di supporto a terapie mediche, psicologiche e riabilitative con l'ausilio di animali e la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare.²³

18 Cfr. l'articolo 48 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 "Codice Antimafia".

19 Va ricordato che lo svolgimento di attività agricole da parte delle cooperative sociali è esplicitamente previsto dall'articolo 1, primo comma della Legge 381/1991 (...l'interesse generale alla integrazione sociale dei cittadini avviene attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate...).

20 L'articolo 2, primo comma, della legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" (in Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2015) definisce agricoltura sociale le attività esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991.

21 L'elencazione contenuta nel primo comma dell'articolo 2 della legge 141/2015 prevede le seguenti attività: inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate e di minori inseriti in progetti di sostegno sociale; prestazioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; servizi a supporto di terapie mediche, psicologiche e riabilitative per migliorare la salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive, attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare e alla conoscenza del territorio con fattorie sociali e didattiche per bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. L'elencazione è stata ripresa pressoché invariata dalla Provincia Autonoma di Bolzano nella legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8 "Agricoltura sociale" pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 05/07/2018.

22 Saranno innanzitutto le cooperative sociali "di tipo B", previste dalla lettera B) del primo comma dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 a svolgere le attività agricole finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le cui mansioni saranno estese anche ad altre fasi del processo produttivo agricolo, quali la lavorazione, il confezionamento e la commercializzazione.

23 Saranno innanzitutto le cooperative sociali "di tipo A", previste dalla lettera A) del primo comma dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 a prestare servizi socio-sanitari ed educativi nell'ambito dell'agricoltura sociale.

2.2 Le cooperative di comunità

Il secondo modello cooperativo, destinato a svolgere un ruolo attivo nelle iniziative di agricoltura sociale, è rappresentato dalle c.d. cooperative di comunità²⁴ che estendono la loro funzione sociale anche in termini territoriali. Infatti, se le cooperative sociali, rispetto a quelle tradizionali, hanno ampliato la mutualità, mettendola al servizio di persone svantaggiate, in parte anche estranee alla base sociale, le cooperative di comunità si spingono ancora oltre, ponendosi la finalità di stimolare economie tradizionali, incapaci di creare nuova occupazione e di rivitalizzare il tessuto socio-economico di territori periferici, disagiati o a rischio di spopolamento. Così facendo queste imprese realizzano concretamente la “cura della comunità” (Mori, 2015, p. 10), compito che l’Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) si è assunta con il settimo principio di Manchester.²⁵

Lo scopo di queste cooperative trascende l’aspetto personale per ricomprendervi anche il territorio, l’ambiente e le risorse immateriali dell’area di riferimento, confermando “il crescente orientamento delle cooperative tradizionali verso la comunità, con inclusione tra gli obiettivi del benessere dei non soci” (cfr. Borzaga, Depedri & Galera, 2010, p. 133).

Le più recenti esperienze dimostrano che la cooperazione di comunità rappresenta uno strumento adeguato per superare i bisogni collettivi nei territori, dove le leggi di mercato disincentivano l’iniziativa individuale e i vincoli di spesa pubblica comportano una contrazione dei servizi di base.

Queste cooperative sono dunque imprese mutualistiche, sorte *bottom up* grazie all’iniziativa e l’auto-aiuto degli abitanti, i quali collocano al centro del programma il territorio che li circonda e la sua dimensione economica, sociale, culturale e ambientale. L’obiettivo è coinvolgere gli interessi dei diversi sog-

24 Questa definizione è adottata da numerose imprese già avviate, ma non è ancora disciplinata da una norma specifica a livello statale. Una proposta di legge „Disciplina delle cooperative di comunità” è stata presentata il 23 marzo 2018 alla Camera dei Deputati (atto C-288), ma l’esame in sede referente non è stato ancora avviato dalle Commissioni competenti. Invece sono già in vigore diverse leggi regionali che definiscono le cooperative di comunità, regolandone e promuovendone l’attività a livello territoriale.

25 Il XXXI Congresso dell’Alleanza, tenutosi a Manchester nel 1995, ha approvato una Dichiarazione di Identità Cooperativa, il cui settimo principio è l’interesse verso la comunità (*Concern for Community*), secondo il quale le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai soci. Cfr. <http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles>.

getti locali e favorire, attraverso un approccio cooperativo, un'integrazione tra le loro azioni per promuovere il protagonismo dei diversi attori locali nello stabilire percorsi condivisi e progetti integrati di sviluppo (Cfr. EURICSE, 2016, p. 63).

Le strategie delle cooperative di comunità sono vicine alle finalità dell'agricoltura sociale, la quale, secondo il dettato legislativo, persegue "...lo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate".²⁶

Pertanto la legge sull'agricoltura sociale ricomprende di fatto anche le imprese di comunità²⁷ costituite in forma di cooperativa sociale,²⁸ in quanto le attività previste dalla legge 141/2015 non contrastano, anzi sono sostanzialmente in linea con gli oggetti sociali delle cooperative di comunità. Queste, dal canto loro, potranno trasferire nelle future iniziative di agricoltura sociale il bagaglio di esperienze che hanno già acquisito come imprese collettive che aggregano persone attorno a obiettivi riconosciuti come mobilitanti per tutti, finalizzati a rigenerare beni comuni e valori condivisi, riferibili a un territorio, nel quale contribuiscono a incrementare il capitale sociale della comunità (cfr. Calvaresi, Pacchi & Zanoni, 2015, p. 45).

Il nuovo modello imprenditoriale del movimento cooperativo si impegna per valorizzare le potenzialità residue di territori in progressivo impoverimento e per innescare nuovi circuiti economici tali da rispondere al fabbisogno di servizi e di occupazione degli abitanti di un territorio. Con particolare riguardo

26 La dizione virgolettata è tratta dall'articolo 1 "Finalità" della legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", il cui successivo articolo 2 prevede esplicitamente, fra le attività che rientrano nel novero dell'agricoltura sociale, le prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, al fine di promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

27 Il termine *imprese di comunità* è il titolo di un'analisi curata da Pier Angelo Mori e Jacopo Sforzi, riportata nella bibliografia. L'assenza del termine cooperativa è la conseguenza del fatto che l'indagine ha evidenziato come anche associazioni, fondazioni e perfino S.p.A. perseguano l'interesse generale per una comunità locale e prevedano la partecipazione della società civile alla produzione e gestione di beni e servizi.

28 Cooperative di comunità che formalmente siano (anche) cooperative sociali non sono un'ipotesi soltanto teorica: il 25 % del campione, analizzato nella ricerca, di cui alla nota precedente, è rappresentato da cooperative di comunità costituite con la forma giuridica di cooperativa sociale, di tipo A, di tipo B o a scopo plurimo.

al potenziale dell'agricoltura sociale, la cooperazione di comunità si presenta come interlocutore in grado di contribuire a garantire, come richiesto dal legislatore, che anche nei comuni interni o in territori a rischio di spopolamento gli abitanti, grazie al proprio impegno collettivo, continuino a disporre del supporto di un'iniziativa comunitaria che produca quei servizi che l'impresa e l'ente pubblico, per diversi motivi, potrebbero cessare di produrre.

L'agricoltura sociale apre ulteriori prospettive di sviluppo e consolidamento per le cooperative di comunità che sono iniziative in prevalenza ancora giovani e assai diversificate. La scarsa uniformità del fenomeno è la naturale conseguenza dell'orientamento verso le specifiche esigenze del territorio che le circonda. Quest'ultima particolarità è vista come una delle principali ragioni per cui la categoria – ammesso che il termine sia già appropriato – è tuttora priva di un inquadramento normativo a livello statale, la cui esigenza è reclamata da molti addetti ai lavori²⁹ che guardano alle regioni che hanno già legiferato al riguardo, ma non è unanimemente condivisa da parte del mondo accademico. Qui, infatti, si rimprovera alle normative già emanate, di essersi concentrate solo su alcuni aspetti, come la composizione della base sociale e interessate solo alla capacità delle imprese di comunità di rilanciare le aree marginali, tralasciando le loro potenzialità in contesti urbani. Invece sarebbero sufficienti alcune semplici modifiche della legge sull'impresa sociale per avviare un processo di cambiamento culturale e politico ancora incentrato sul modello bipolare stato-mercato che, di fatto, non promuove processi spontanei da parte delle comunità locali, e favorire lo sviluppo di queste nuove forme di organizzazione della produzione che si stanno rivelando motore di innovazione e sviluppo locale (Borzaga & Sforzi, 2019, p. 19).

L'attività delle cooperative (sociali) di comunità nell'agricoltura sociale può realizzare un nuovo approccio che mette al centro il rispetto della persona, della natura e dell'ambiente anche nelle aree interne o marginali, dove per persone disabili o in situazione di disagio sociale è più difficile trovare rispo-

29 La mancanza di una legge statale con criteri univoci per il riconoscimento e la promozione delle cooperative di comunità comporta, per quelle che non sono agricole o sociali, un'assegnazione alla categoria residuale delle „altre cooperative“, limitando eventuali rapporti di convenzione o di partnership con gli enti pubblici, p. es. la concessione in comodato di edifici in disuso o di aree non utilizzate e, innanzitutto, impedendo il lavoro volontario dei soci, fondamentale, oltre che per un coinvolgimento attivo della comunità anche per l'equilibrio economico della cooperativa.

ste ai propri bisogni, anche perché in questi contesti risultano più diffuse le inefficienze dei servizi sociali.

L'agricoltura sociale gestita da imprese cooperative può rappresentare una risposta alla crisi del tradizionale sistema di protezione sociale e ai mutamenti demografici e socio-economici nelle aree rurali.

3. Le cooperative e l'agricoltura sociale in Italia

La cooperazione detiene consistenti quote di mercato nell'agricoltura ordinaria,³⁰ mentre in quella sociale ha sviluppato una notevole eterogeneità di situazioni sia rispetto alla sua diffusione sul territorio sia all'impatto a livello occupazionale ed economico-finanziario (cfr. Depedri, 2012, p. 10).

Per promuovere e sostenere l'impegno del movimento cooperativo anche nell'agricoltura sociale è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico che nell'ambito dei "progetti di frontiera per le cooperative" ha approfondito la fattibilità di iniziative agricolo-sociali per una collaborazione innovativa tra sistema pubblico e movimento cooperativo.³¹

Allo stato attuale, non è ancora possibile compiere una valutazione del ruolo delle imprese mutualistiche nell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 141/2015. Infatti, le rilevazioni quantitative o statistiche sono per ora frutto di singoli casi di studio, realizzati per lo più dal mondo agricolo e non dal movimento cooperativo.³²

30 L'Osservatorio Nazionale della Cooperazione Agricola Italiana, promosso dal Ministero delle Politiche Agricole e dalle centrali cooperative, nel suo rapporto relativo al 2017, realizzato in collaborazione con Nomisma, evidenzia che il 13 % del totale delle cooperative attive, pari a oltre 10.700 imprese, opera nel settore agroalimentare; di queste il 73% è impegnato nel settore primario (agricoltura e silvicoltura), il 16% nell'industria alimentare e l'11 % nel commercio. La quota di mercato della cooperazione ammonta al 32% della produzione lorda vendibile agricola e, sul versante della trasformazione dei prodotti, costituisce il 23% del fatturato alimentare italiano. https://www.nomisma.it/images/NEWS/2017_osservatorio_cooperazione-rapporto.pdf.

31 I progetti di confine del M.I.S.E. rilevanti per l'agricoltura sociale sono innanzitutto due (vd. bibliografia alla voce M.I.S.E.): lo studio di fattibilità per un'agricoltura sociale ed ecosostenibile attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nell'ambito delle tecniche innovative in agricoltura e lo studio di fattibilità per la realizzazione di un contratto di rete a sostegno della competitività delle cooperative ed imprese sociali dedite alla produzione e vendita di prodotti agricoli e dell'agricoltura sociale.

32 Mancano azioni sistematiche di monitoraggio e valutazione che considerino tutte le variabili in gioco, anche il ruolo delle persone coinvolte a pieno nell'attività agricola e in quelle

Una delle prime analisi dei dati sugli operatori dell'agricoltura sociale³³ ha evidenziato la prevalenza delle cooperative sociali rispetto a imprese agricole con altre forme giuridiche, riscontrando inoltre che le cooperative, proprio per la loro intrinseca funzione sociale, avevano maturato esperienze di agricoltura sociale già prima di altri operatori.³⁴ È opportuno ricordare inoltre che la ricerca ha riscontrato nelle cooperative sociali una maggiore presenza di attività accessorie poiché esse operano in modo interdisciplinare, contemporaneamente in tutte e tre le aree di attività, inserimento nel lavoro agricolo e in mansioni di vendita, attività ludico-educative e prestazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Nell'agricoltura sociale il movimento cooperativo può riconfermare il ruolo che riveste nel sistema socio-economico grazie alla sua resilienza, alla capacità di crescita e alla propensione a rispondere a bisogni nuovi e in aumento (cfr. Depedri & Turri, 2015, p. 66). In futuro la cooperazione sarà tanto più utile ed efficace, quanto più sarà in grado di rielaborare le esperienze acquisite nel settore sociale per integrarle nel lavoro agricolo, adattando al contesto rurale i

connesse (agriturismo, ristorazione, attività didattica, lavorazione, confezionamento, vendita, ecc.) svolgendo diversi compiti e contribuendo all'attività aziendale. Si tratta di un intreccio di dimensioni diverse che richiedono approcci complessi e articolati di analisi che consentano di attivare processi valutativi adeguati. La letteratura non riporta al momento esperienze di valutazione di questo tipo, mentre sono numerosi gli studi sul significato e sulla rilevanza di tali pratiche sia per il sistema di welfare sia per lo sviluppo di nuove e diverse forme di agricoltura (cfr. Giarè & Macrì, 2012, p. 14).

33 L'indagine sull'Agricoltura sociale condotta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-PB) e dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) ha estrapolato da tutte le realtà presenti in Italia un campione composto dai soli operatori dell'agricoltura sociale (come definiti dalla Legge 141/2015). Le cooperative sociali rappresentano il 61% del campione e svolgono l'attività di inserimento lavorativo in percentuale maggiore, sia rispetto ad altre categorie di operatori sia alle altre attività definite dalla legge. L'analisi è pubblicata sul sito del Ministero: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F0%252F%252FD.34cd4da564b-b92a9865c/P/BLOB%3AID%3D10847/E/pdf> (ultimo accesso: 20 agosto 2019).

34 Fra le imprese che da più tempo operavano già nell'agricoltura seguendo i criteri che la legge 141/2015 avrebbe poi recepito, vanno ricordate le cooperative sociali che gestiscono beni immobili e aziendali ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 109 "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati", in particolare quelle associate nel progetto "Libera Terra" che persegue il recupero sociale e produttivo dei beni liberati dalle mafie, valorizzandoli con metodi rispettosi dell'ambiente e della dignità delle persone e promuovendo la coltivazione biologica dei terreni. Le competenze maturate da queste cooperative, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti attraverso la rete della grande distribuzione organizzata del movimento cooperativo, potranno essere completate con la prestazione di servizi di carattere sociale, per rilanciare ulteriormente l'utilizzo dei beni confiscati nell'interesse della comunità.

servizi educativi, socio-sanitari e assistenziali e le ulteriori attività affidate alle cooperative sociali dalla riforma dell'impresa sociale.³⁵ Solo così si potrà superare la percezione delle cooperative come modello che opera prevalentemente per l'inclusione socio-lavorativa nell'agricoltura sociale. A fronte del recente aumento degli immigrati in Italia si stanno moltiplicando le esperienze di agricoltura sociale che li coinvolgono in percorsi di accoglienza, formazione e inclusione socio-lavorativa nel settore agricolo, anche per sensibilizzare la popolazione italiana a una giusta accoglienza (cfr. Giarè, 2018, p. 20).

L'agricoltura sociale sviluppata in chiave cooperativa si presta a tante applicazioni con potenziali effetti benefici per persone e comunità, "...dal recupero di un rapporto più equilibrato con madre-terra alla scoperta delle potenzialità didattiche ed educative legate alle attività agricole, da una riscoperta del valore (anche economico) dei prodotti genuini, alle potenzialità terapeutiche del lavoro agricolo..." (Musella, 2017, p. 2).

3.1 La rete della cooperazione al servizio dell'agricoltura sociale

Davanti alla sfida dell'agricoltura sociale le cooperative dispongono di un punto di forza, rappresentato dalla capacità di "fare rete", cioè di lavorare insieme attraverso le strutture locali e nazionali, regionali ed internazionali. Si tratta dell'applicazione concreta del principio, secondo cui il modo più efficiente per servire i propri soci è la collaborazione fra singole cooperative e, in generale, all'interno del movimento.³⁶ Questa naturale predisposizione alla

35 L'art. 17, primo comma del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" ha esteso il perimetro operativo delle cooperative sociali di tipo A) a numerose nuove attività, fra cui educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, formazione extra-scolastica a prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo, ma innanzitutto ha introdotto una distinzione fra "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale", finalizzate alla promozione della salute per migliorare la partecipazione alla vita sociale, e "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria" che prevedono p. es. interventi di sostegno a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, aiuto domestico familiare per favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti e interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio. Proprio queste ultime comprendono numerose opportunità che le cooperative sociali potranno realizzare nell'ambito di progetti di agricoltura sociale (cfr. Di Diego & Tosi, 2017, p. 25).

36 La cooperazione tra cooperative (*Cooperation among Cooperatives*) è il sesto principio previsto dalla Dichiarazione di Identità Cooperativa, approvata dal XXXI Congresso dell'Allean-

collaborazione reciproca può essere un concreto valore aggiunto che il movimento apporta, impegnandosi nell'agricoltura sociale.

Da un lato la collaborazione con le altre cooperative sociali e di comunità permetterà a quelle attive nell'agricoltura sociale di avvalersi delle esperienze interdisciplinari che le singole imprese hanno realizzato nel loro contesto imprenditoriale e che, con innovativi modelli di rete, potranno confluire nelle nuove iniziative agricole.³⁷

Dall'altro lato, la rete delle cooperative operanti nella grande distribuzione organizzata e nel commercio al dettaglio rappresenta una garanzia per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura sociale. L'accorciamento della linea di distribuzione grazie alla messa in rete di produzione, lavorazione e vendita all'interno del movimento, potrà agevolare in particolare le piccole realtà produttive dell'agricoltura sociale, se si considera che in genere una quota del 70% - 80% del prezzo finale pagato dal consumatore affluisce a grossisti, mediatori e dettaglianti (Elsen, 2014, p. 254).

Un ultimo "effetto rete" che il movimento cooperativo può innescare nelle iniziative di agricoltura sociale è il supporto finanziario proveniente dai fondi mutualistici di promozione cooperativa,³⁸ che fin dalla loro istituzione sono intervenuti per promuovere e sostenere iniziative di rilevante interesse per il movimento cooperativo o di particolare utilità sociale (Kießwetter, 2018, p. 57).

3.2 L'agricoltura sociale (cooperativa) e il "dopo di noi"

L'espressione "dopo di noi" si riferisce al periodo di vita di persone gravemente disabili successivo alla scomparsa dei loro genitori o familiari che se ne prendevano cura. Nella prassi corrente il termine viene usato anche per

za, tenutosi a Manchester nel 1995. Cfr. www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity (ultimo accesso: 20 agosto 2019).

37 Quest'approccio permette di integrare l'attività produttiva, in prevalenza finalizzata all'inserimento lavorativo, con le prestazioni socio-sanitarie, educative e ricreative che amplieranno il target dell'agricoltura sociale cooperativa.

38 L'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 „Nuove norme in materia di società cooperative“ ha istituito i "Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione", alimentati con una quota degli utili di bilancio di tutte le cooperative, le cui risorse sono destinate esclusivamente al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, dando vita ad un circuito virtuoso di risorse finanziarie autogestite.

definire l'insieme di misure patrimoniali e di servizi assistenziali che genitori e familiari di persone disabili dispongono, ora per allora, formulando atti di destinazione per il periodo dopo il loro decesso.

La finalità di queste disposizioni consiste nel garantire, con lo stanziamento di risorse finanziarie a favore del familiare disabile, il mantenimento di un adeguato livello di assistenza e cura anche dopo il decesso dei genitori o dei familiari, evitando possibilmente il trasferimento in istituzioni pubbliche di assistenza che limiterebbero definitivamente la vita indipendente del disabile. Nel delicato settore del "dopo di noi" è intervenuto di recente il legislatore con prime misure di promozione e agevolazione³⁹ e con l'istituzione di un apposito "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", destinato a fungere da catalizzatore per un maggior coinvolgimento diretto dei familiari nelle misure per il "dopo di loro".

L'analisi anche solo sommaria della legge n. 112/2016 non rientra nelle finalità del presente lavoro, ma risulta opportuno un cenno alla presenza dell'agricoltura sociale fra le soluzioni che possono avere accesso alle agevolazioni. Infatti, le disposizioni ministeriali⁴⁰ sull'utilizzo delle risorse del fondo prescrivono che le soluzioni "alloggiative" per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, qualora non siano ubicate in zone residenziali ma rurali, devono trovarsi esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui alla legge n. 141/2015, permettendo di ripetere in Italia le esperienze positive fatte all'estero (Wiesinger, Egartner. & Tamme, 2018, p. 28).

La relazione ministeriale sullo stato di attuazione della legge n. 112/2016 relativa al biennio 2016-2017 evidenzia l'attuazione di primi esperimenti di agricoltura sociale, confermando l'importanza del ruolo che le cooperative sociali stanno assumendo nella gestione di queste iniziative, vista la necessità di basare i progetti di agricoltura sociale, orientati alle specifiche esigenze dei

39 La legge 22 giugno 2016, n. 112 „Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” non utilizza il termine „dopo di noi”, ma contiene una serie di agevolazioni in prevalenza fiscali per promuovere le destinazioni di valori patrimoniali (immobili, polizze assicurative, trusts) a favore dei disabili.

40 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il Decreto 23 novembre 2016 “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

soggetti disabili, sulle competenze interdisciplinari presenti all'interno del movimento.

4. Conclusioni

Diversamente da altri Paesi europei, in Italia l'agricoltura sociale si è sviluppata partendo dal mondo del sociale e non da quello agricolo, assai meno orientato a ri-acquisire spazi di competitività partecipando ai sistemi di welfare locali.

In Italia il soggetto imprenditoriale che maggiormente caratterizza le realtà di agricoltura sociale è rappresentato dalle cooperative sociali, fortemente integrate nel territorio, inteso come insieme di istituzioni pubbliche, strutture sociali e imprese economiche. Aldilà della forma imprenditoriale anomala rispetto alla stragrande maggioranza delle imprese agricole a conduzione familiare, le cooperative sociali agricole hanno saputo coniugare felicemente il binomio agricoltura-sociale, valorizzando con modalità originali e innovative il robusto legame con la comunità, derivante dalla natura sociale dell'impresa (cfr. Senni, 2007, p. 20).

L'agricoltura sociale è solo una delle molteplici capacità di diversificazione e innovazione che la cooperazione italiana ha sviluppato in risposta alla situazione demografica, a nuovi bisogni e ad un maggiore autoaiuto a favore di soggetti svantaggiati. L'esempio fornito dalla cooperazione italiana, con la sua funzione sociale e il suo consolidato impegno a sostegno di soci e persone svantaggiate, è seguito con attenzione anche dall'estero, dove innanzitutto il mondo accademico sta approfondendo ipotesi e prospettive di una diffusione delle cooperative in campi e attività innovativi ad elevato impatto sociale (cfr. Göler von Ravensburg, 2016, p. 4).

Bibliografia

- Allio, R. (1983). Mutuo soccorso e cooperazione in Piemonte nella seconda metà dell'Ottocento. In D. Gera & D. Robotti (a cura di), *Cooperativa Borgo Po e Decoratori 1883-1983* (p. 9–15). Torino: Cooperativa di consumo e mutua assistenza Borgo Po e Decoratori.
- Borzaga, C. & Ianes, A. (2006). *L'economia della solidarietà – Storia e prospettive della cooperazione sociale*. Roma: Donzelli.
- Borzaga, C., Depedri, S. & Galera, G. (2010). L'interesse delle cooperative per la comunità. In L. Bagnoli (a cura di), *La funzione sociale della cooperazione – Teorie, esperienze e prospettive* (p. 125–145). Roma: Carrocci.
- Borzaga, C. & Fazzi, L. (2011). *Le imprese sociali*. Roma: Carrocci.
- Borzaga, C. & Sforzi, J. (2019). *Imprese di comunità e riconoscimento giuridico: è davvero necessaria una nuova legge?* – Paper presentato al XIII Colloquio Scientifico sull'impresa sociale, 24-25 maggio 2019, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Accesso via: <https://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2019/06/borzaga-sforzi.pdf>
- Bucelli, A. (2010). Cooperazione, proprietà e funzione sociale. In L. Bagnoli (a cura di), *La funzione sociale della cooperazione – Teorie, esperienze e prospettive* (p. 73–103). Roma: Carrocci.
- Calvaresi, C., Pacchi, C. & Zanoni, D. (2015, settembre). Innovazione dal basso e imprese di comunità. *Impresa Sociale*, 44–52.
- Camparini, A. & Yedid Levi, R. (1981). L'Alleanza cooperativa nella storia del movimento operaio torinese. In G. M. Bravo & A. Agosti (a cura di), *Storia del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte*. Volume 4: Dalla ricostruzione ai giorni nostri (p. 479–517). Bari: De Donato.
- Cattabini, F. (2010). Assemblea costituente: il dibattito sulla cooperazione. In L. Bagnoli (a cura di), *La funzione sociale della cooperazione – Teorie, esperienze e prospettive* (p. 59–72). Roma: Carrocci.
- CGM Centro studi Gruppo Cooperativo Gino Mattarelli (1997). *Imprenditori sociali – Secondo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia*. Torino: Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli.
- CNDCEC Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (2016). *Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella*

- gestione aziendale*. Roma: Quaderno a cura della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali.
- Depedri, S. & Turri, S. (2015, settembre). Dalla funzione sociale alla cooperativa di comunità: un caso studio per discutere sul flebile confine. *Impresa Sociale*, 65–82.
- Depedri, S. (2012, giugno). La cooperazione sociale agricola in Italia: un fenomeno da non sottovalutare. *RRN-Magazine La rivista della rete rurale nazionale*, 10–11.
- Di Diego, S. & Tosi, V. (2017). *La riforma del terzo settore*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
- Elsen, S. (2017). Das innovative Potenzial genossenschaftlichen Wirtschaftens. In I. Schmale, & J. Blome-Dress (a cura di), *Genossenschaft innovativ* (p. 135–144). Wiesbaden: Springer.
- Elsen, S. (2014). Soziale Innovation, ökosoziale Ökonomien und Community Development. In S. Elsen. & W. Lorenz (a cura di), *Social Innovation, Participation and the Development of Society* (p. 231–263). Bolzano: Bu,Press.
- EURICSE (2016). *Libro bianco – La cooperazione di comunità*. Trento: Euricse.
- Fici, A. (2012). *Imprese cooperative e sociali – Evoluzione normativa, profili sistematici e questioni applicative*. Torino: Giappichelli.
- Fiorenzano, S. (2008). *Cooperazione e Costituzione*. Roma: Isicoop.
- Giarè, F. & Macrì, M. C. (a cura di) (2013). *La valutazione delle azioni innovative di agricoltura sociale*. Quaderno dell'INEA Istituto Nazionale di Economia Agraria, Roma. Accesso via: <http://dspace.crea.gov.it/handle/inea/513>
- Giarè, F. (2018, marzo). Agricoltura sociale e opportunità di inclusione socio-lavorativa. *RRN-Magazine La rivista della rete rurale nazionale*, 20–21.
- Göler von Ravensburg, N. (2016). Was hat Social Entrepreneurship mit Genossenschaften zu tun? In I. Schmale (a cura di), *Zur Diffusion der Genossenschaften in neue Geschäftsfelder*. Berlin: LIT Verlag.
- Kiesswetter, O. (2018). *Genossenschaften Made in Italy – Ein Erfolgsbericht*. Norderstedt: BoD.
- Maggi, S. & Taborri, M. (2017). *Le società di mutuo soccorso – Un patrimonio tra passato e presente*. Milano: Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità.
- Magliulo, A. (2010). Gli economisti e la cooperazione. In L. Bagnoli (a cura di), *La funzione sociale della cooperazione – Teorie, esperienze e prospettive*. (p. 21–57). Roma: Carrocci.

- M.I.S.E. Ministero dello Sviluppo Economico (2018). *Studio di fattibilità per un'agricoltura sociale ed ecosostenibile attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nell'ambito delle tecniche innovative in agricoltura*. https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/allegati/coop/SF_AGRICOLTURA_SOCIALE_ED_ECOSOSTENIBILE.pdf
- M.I.S.E. Ministero dello Sviluppo Economico (2018). *Studio di fattibilità per la realizzazione di un contratto di rete a sostegno della competitività delle cooperative ed imprese sociali dedite alla produzione e vendita di prodotti agricoli e dell'agricoltura sociale*. https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/allegati/coop/SF_REALIZZAZIONE_DI_UN_CONTRATTO_DI_RETE_PER_AGRICOLTURA_SOCIALE.pdf (ultimo accesso: 20 agosto 2019).
- Mori, P.A. (2010). Cooperazione e interesse generale. In L. Bagnoli (a cura di), *La funzione sociale della cooperazione – Teorie, esperienze e prospettive* (p. 147–165). Roma: Carrocci.
- Mori, P.A. (2015, settembre). Cooperazione di comunità e la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi pubblici. *Impresa Sociale*, 8–18.
- Musella, M. (2017, settembre). La riforma dell'impresa sociale. Una prospettiva diversa. *Impresa sociale*, 2–7.
- Venturi, P. & Zandonai, F. (2012). Consolidamento e trasformazione del modello imprenditoriale. In P. Venturi & F. Zandonai (a cura di), *L'impresa sociale in Italia – Pluralità dei modelli e contributo alla ripresa* (p. 55–78). Milano: Altra Economia.
- Senni, S. (2007, marzo). Competitività dell'impresa agricola e legame con il territorio: il caso dell'agricoltura sociale. *Agriregionieuropa*, 20–22.
- Wiesinger, G., Egartner, S. & Tamme, O. (2018). *Soziale Landwirtschaft und Sozialkapital in ländlichen Regionen Gute Konzepte am richtigen Ort?* Vienna: Bundesanstalt für Bergbauernfragen.